

PIANO SVILUPPO E COESIONE della Regione Autonoma della Sardegna

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

(Delibera CIPESS n. 2/2021, punto A.4)

*Adottato dal
Comitato di Sorveglianza
nella seduta
n. 01 del 22 dicembre 2021*

INDICE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO	2
ART. 1 – COMPOSIZIONE	3
ART. 2 – COMPITI	5
ART. 3 – CONVOCAZIONI E RIUNIONI	6
ART. 4 – ORDINE DEL GIORNO E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	7
ART. 5 – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
ART. 6 – SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA	8
ART. 7 – DELIBERAZIONI	8
ART. 8 – VERBALI	9
ART. 9 – PROCEDURA SCRITTA	9
ART. 10 – RELAZIONE DI SUPPORTO AI LAVORI DEL COMITATO, RELAZIONE DI ATTUAZIONE E RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE	10
ART. 11 – PROCEDURE DI MODIFICA DEL PSC	11
ART. 12 – TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	11
ART. 13 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	11
ART. 14 – NORME ATTUATIVE	11

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Sardegna

Il Comitato di Sorveglianza (in seguito, Comitato o CdS) del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Autonoma della Sardegna (RAS)

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 44 il quale prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatici variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

VISTA la Delibera del CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione." e in particolare il punto A.4 "Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano", che prevede l'istituzione del Comitato di Sorveglianza stabilendo i compiti, le modalità di funzionamento e l'adozione di un proprio Regolamento;

VISTA la Delibera del CIPESS n. 15 del 29 aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Sardegna." e in particolare il punto 2.2.2, secondo il quale "A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Sardegna, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione, provvedendo, ai sensi del punto 2.2.3, ad integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, piano finanziario complessivo del PSC;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/1 del 14 ottobre 2021 di presa d'atto dell'approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTI la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/5 del 25 novembre 2021, con cui viene approvata la composizione del Comitato di Sorveglianza (a cui seguirà successivo Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna per la sua costituzione, stabilendo i componenti con diritto di voto all'interno dello stesso Comitato);

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

ART. 1 – COMPOSIZIONE

1. Il Comitato di Sorveglianza del PSC è presieduto dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna oppure, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dall'Autorità responsabile del PSC, salvo diversa delega del Presidente del CdS.
2. Per la rappresentanza regionale vengono individuati, quali membri del Comitato di Sorveglianza, oltre al Presidente del Comitato:
 - l'Autorità responsabile del PSC;
 - i Direttori Generali e i Direttori delle Unità di Progetto coinvolti nell'attuazione del PSC, compresi il Direttore Generale dei Servizi Finanziari, l'Organismo di Certificazione designato, i Responsabili di Linea;
 - un rappresentante del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici;
 - i rappresentanti degli Enti, delle Agenzie regionali e degli Organismi intermedi eventualmente coinvolti sulla base di atti di programmazione adottati dalla Giunta regionale o di specifiche funzioni nella gestione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo del PSC;
 - la Consigliera regionale di Parità.
3. In conformità con quanto disposto dall'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché dalla Delibera del CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, partecipano al Comitato di Sorveglianza i rappresentanti:
 - del Dipartimento per le politiche di coesione;
 - dell'Agenzia per la coesione territoriale;
 - del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
 - del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGRUE;
 - del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
 - dei Ministeri competenti per area tematica;
 - i rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione ai punti di cui all'art. 44 comma 3, lettere d) ed e) del Decreto Legge n. 34/2019.

I rappresentanti del partenariato economico e sociale, di cui al presente comma, vengono puntualmente indicati nella DGR n. 46/5 del 25 novembre 2021. Eventuali ulteriori categorie di rappresentanti possono

essere individuate con successivi Decreti del Presidente della Regione.

4. Hanno diritto di voto i seguenti componenti del CdS:

- il Presidente del Comitato;
- l'Autorità responsabile del PSC;
- i Direttori Generali e i Direttori delle Unità di Progetto coinvolti nell'attuazione del PSC;
- i rappresentanti degli Enti, delle Agenzie regionali e degli Organismi intermedi, solo se coinvolti con specifiche funzioni nella gestione;
- il Dipartimento per le politiche di coesione;
- l'Agenzia per la coesione territoriale;
- i Ministeri competenti per area tematica.

5. Sono invitate ai lavori del Comitato le Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014-2020, del POR FSE Sardegna 2014-2020, del PSR FEASR Sardegna 2014-2020 e dei Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale.
6. Possono, altresì, partecipare ai lavori del CdS, su invito del Presidente del Comitato e con funzioni esclusivamente consultive, esperti di altre amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o specifiche tematiche attinenti agli argomenti previsti all'ordine del giorno. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai componenti del CdS.
7. Ciascuno dei membri effettivi può essere sostituito, in caso d'impedimento, da un membro supplente, preventivamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.
8. Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti dei componenti potranno essere individuati con successivo Decreto del Presidente.
9. Sono assicurati la non discriminazione e il rispetto delle pari opportunità e, ove possibile, un'equilibrata partecipazione di uomini e donne.
10. Per la partecipazione al CdS non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
11. Nel rispetto delle norme che regolano le misure antifrode e il conflitto di interessi e, in particolare, di quanto prescritto dal *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza* della Regione Sardegna vigente, i membri del CdS, diversi dalle autorità coinvolte nell'attuazione del PSC, non possono assumere incarichi con riferimento alla preparazione degli inviti a presentare proposte e alla loro valutazione e monitoraggio. A tal fine i membri interessati provvedono, pena la decadenza dalla carica di membro del CdS, a sottoscrivere la relativa dichiarazione di impegno.
12. I componenti del CdS, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti finanziati o cofinanziati dal FSC regionale, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e

dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, la riprogrammazione degli interventi, la rimodulazione del PSC, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

ART. 2 – COMPITI

1. Ferme restando le competenze specifiche delle Amministrazioni centrali e dell'Amministrazione regionale, in qualità di titolare del PSC, il Comitato, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del citato D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii. e in accordo con quanto indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021, p.to A.4:
 - i. approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
 - ii. approva le relazioni di attuazione e/o finali¹;
 - iii. esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;
 - iv. esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
 - v. esamina ogni aspetto che incida sui risultati del PSC, comprese le verifiche sull'attuazione;
 - vi. esamina i risultati delle valutazioni.
2. Ogni triennio (in sede di prima applicazione, entro il 31 dicembre 2021) il CdS provvede all'approvazione di una Relazione Finale di chiusura parziale del Piano, descritta nel dettaglio all'Art. 10.
3. Entro il 15 maggio di ogni anno, il CdS approva la Relazione di Attuazione, per la quale si rimanda al medesimo Art. 10 del presente Regolamento.
4. Sempre entro la stessa data, il CdS integra il PSC con i Settori d'Intervento per Area Tematica, i corrispondenti importi finanziari, gli obiettivi perseguiti con l'indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato e il piano finanziario complessivo del PSC.
5. Il CdS è informato da parte dell'Autorità responsabile del PSC delle eventuali rimodulazioni dei contenuti delle sezioni speciali del Piano. Queste, una volta approvate da parte della Cabina di regia FSC, dovranno essere adottate nei primi tre mesi successivi all'approvazione dello stesso.
6. In relazione al precedente punto 1.iii), il CdS esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità.
7. Esamina e approva le modifiche al PSC aventi, per la sezione ordinaria, una dimensione finanziaria – nell'ambito di ciascun biennio a partire dalla prima approvazione del PSC – non superiore al 5% del valore di riferimento complessivo o non superiori al valore del 10% di ciascuna Area Tematica cui sono sottratte risorse, per la successiva trasmissione informativa alla Cabina di regia FSC. Nel caso in cui le

¹ Si veda il successivo Art. 10

modifiche siano invece superiori alle predette soglie, sono sottoposte alla approvazione della Cabina di Regia.

8. Il CdS esprime il proprio assenso sulla destinazione delle risorse non finalizzate presenti nella sezione ordinaria del PSC in sede di prima approvazione del Piano, ai fini dell'approvazione da parte della Cabina di regia FSC.
9. Esamina le eventuali proposte di modifica delle previsioni di spesa del Piano finanziario del PSC.
10. Qualora gli importi da riprogrammare/economie siano ridistribuiti all'interno di uno stesso Settore di Intervento (e dunque all'interno della medesima Area Tematica), sarà l'Autorità responsabile del PSC a dare autorizzazione, informando il CdS riunito in sessione ordinaria. Laddove, invece, gli importi da riprogrammare/economie presuppongano uno spostamento di risorse tra Settori di Intervento differenti (all'interno della medesima Area Tematica o anche appartenenti ad Aree Tematiche diverse), la richiesta sarà sottoposta dall'Autorità responsabile del PSC all'approvazione del CdS.
11. Nel rispetto di quanto indicato al comma precedente, è competenza dell'Autorità responsabile del PSC anche l'approvazione delle modifiche non sostanziali degli interventi, quali, a titolo esemplificativo:
 - la suddivisione, per necessità legate alla programmazione, ad esigenze tecniche o gestionali, di un intervento in più progetti o lotti, che concorrono al raggiungimento delle medesime finalità dell'intervento originario;
 - l'accorpamento di più interventi in un unico intervento, per necessità analoghe a quelle descritte al punto precedente;
 - la modifica del Beneficiario/Soggetto Attuatore di un intervento, a seguito di intervenuti mutamenti normativi o organizzativi, senza che vengano variate o compromesse le finalità dell'intervento stesso;
 - la riprogrammazione di economie da destinare alla realizzazione di interventi che – fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici – costituiscono un completamento o un miglioramento dell'intervento originario (previa verifica della competente Direzione Generale/Unità di Progetto).

Nel corso della riunione in sessione ordinaria, l'Autorità responsabile del PSC provvederà ad informare il Comitato di Sorveglianza.

ART. 3 – CONVOCAZIONI E RIUNIONI

1. In sessione ordinaria, il Comitato è convocato dal Presidente del CdS – in presenza o in videoconferenza – e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Le convocazioni del Comitato avvengono almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata, mediante una comunicazione indicante l'ordine del giorno.

3. In casi di necessità debitamente motivata, il Comitato può essere convocato in sessione straordinaria, in ogni momento, dalla stessa Autorità responsabile del PSC oppure dal Presidente del CdS su propria iniziativa o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato, previa comunicazione almeno 7 giorni consecutivi prima della data fissata.
4. Le riunioni, se in presenza, hanno luogo presso la sede della Direzione Generale della Presidenza a Cagliari o in altra sede indicata all'atto della convocazione. In modalità videoconferenza, sarà il Presidente del CdS a farsi carico dell'organizzazione della stessa.
5. Il CdS si intende regolarmente riunito e le sue deliberazioni validamente assunte, se almeno la metà dei membri effettivi è presente ai lavori. Nel caso in cui i punti all'ordine del giorno richiedano una votazione da parte dei componenti del CdS e questi siano presenti in numero inferiore alla metà degli aventi diritto di voto, si procede con Procedura scritta (descritta all'Art. 9 del presente Regolamento).
6. Su iniziativa del Presidente del CdS, le riunioni del Comitato possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, riunioni tecnico-preparatorie, gruppi di lavoro specifici o tecnico/tematici. Delle risultanze, viene data informativa in sede di Comitato.

ART. 4 – ORDINE DEL GIORNO E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Il Presidente del CdS, su proposta dell'Autorità responsabile del PSC, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento di ulteriori punti proposti per iscritto da uno o più componenti del CdS (secondo le modalità di cui al successivo comma 3).
2. L'ordine del giorno viene trasmesso insieme alla convocazione del Comitato, con le tempistiche indicate all'Art. 3, cc. 2 e 3).
3. I membri del CdS che intendono sottoporre al Comitato eventuali ulteriori punti all'ordine del giorno e relativa documentazione, provvedono a inoltrare la richiesta e il materiale a supporto all'Autorità responsabile del PSC, almeno 10 giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione, in modo da consentirne il tempestivo invio a tutti i membri del CdS.
4. Una volta pervenuti tutti i contributi e le osservazioni, l'ordine del giorno definitivo e i documenti da sottoporre all'attenzione del Comitato, vengono trasmessi ai componenti del CdS almeno 7 giorni lavorativi prima della riunione. Nel caso di convocazione straordinaria, almeno 5 giorni consecutivi prima della data stabilita.
5. All'inizio della seduta, il Presidente del CdS – verificata la regolarità della seduta – sottopone l'ordine del giorno al Comitato per l'approvazione.
6. Nel corso delle riunioni l'ordine del giorno sarà trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso di tutti i presenti.

7. In caso di urgenza motivata, il Presidente del CdS può far esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 5 – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. La trasmissione di atti e documenti ufficiali tra il Presidente del CdS e i componenti del Comitato, è effettuata, di norma, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it.
2. Inoltre, per la trasmissione della documentazione a supporto delle attività del Comitato e per le comunicazioni informali, viene attivato il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: cds.psc@regione.sardegna.it.
3. I componenti del Comitato comunicano all'Autorità responsabile del PSC gli indirizzi di posta elettronica certificata e non certificata e tutti gli altri recapiti validi per le comunicazioni nonché, tempestivamente, ogni eventuale variazione degli stessi.

ART. 6 – SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

1. Le funzioni di Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza sono svolte dalla Segreteria Operativa FSC presso l'Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione, con il supporto della Rete dei Referenti ed eventualmente integrata da funzionari in ruolo della Direzione generale della Presidenza e da apposite figure di Assistenza Tecnica.
2. La Segreteria Tecnica svolge le seguenti attività:
 - assiste il Presidente del CdS nell'esercizio delle sue funzioni;
 - provvede alla redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del CdS;
 - assolve i compiti concernenti gli aspetti organizzativi e di comunicazione del CdS;
 - provvede alla verbalizzazione delle riunioni del Comitato, anche qualora si faccia ricorso alla Procedura scritta.
3. Eventuali oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, spese accessorie per il personale dedicato e costi per l'organizzazione del Comitato, saranno posti a carico dell'Area Tematica 12 "Capacità amministrativa e AT" del Piano Sviluppo e Coesione.

ART. 7 – DELIBERAZIONI

1. Le Deliberazioni del CdS sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
2. Nei casi previsti ai cc. 11 e 12 dell'Art. 1, i componenti del CdS, sottoscrivono la dichiarazione di impegno e si astengono dalle relative discussioni e decisioni nel caso si trovino in situazione di conflitto

di interessi.

3. Il Presidente del CdS, di propria iniziativa o su richiesta anche di un solo componente, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno, al termine della riunione o alla riunione successiva, qualora nel corso della seduta sia emersa l'esigenza di una modifica sostanziale che necessiti di un ulteriore approfondimento.
4. Nel caso siano stati presentati ulteriori argomenti non iscritti originariamente all'ordine del giorno (come indicato all'Art. 4, c. 7), la decisione sugli stessi può essere rinviata ad una riunione successiva, se ciò viene motivatamente richiesto, anche da uno solo dei componenti del CdS.
5. Il CdS può adottare decisioni anche senza tenere una riunione, mediante la procedura di consultazione per iscritto, di cui al successivo Art. 9.

ART. 8 – VERBALI

1. Una sintesi delle deliberazioni adottate e delle decisioni assunte dal CdS viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della riunione stessa.
2. I verbali delle riunioni sono invece trasmessi ai componenti del CdS, entro 60 giorni lavorativi dalla data della riunione.
3. Detti verbali, sottoscritti dall'Autorità responsabile del PSC, debbono riportare oltre all'indicazione della sede, della data, dell'orario d'inizio e di termine della riunione, l'elenco dei presenti, l'ordine del giorno approvato, la descrizione delle decisioni assunte, nonché le deliberazioni e le raccomandazioni adottate dal CdS e, infine, le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano alle riunioni del CdS a titolo consultivo.
4. Al verbale della riunione è allegata inoltre la sintesi delle deliberazioni assunte dal CdS di cui al c. 1 del presente articolo.
5. L'approvazione del verbale avviene, di norma, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo Art. 9.

ART. 9 – PROCEDURA SCRITTA

1. Nei casi di necessità motivata il Presidente del CdS può attivare la procedura di consultazione per iscritto dei componenti il Comitato.
2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nel caso di cui all'Art. 3 c. 5, nei casi di rinvio di cui al precedente Art. 7 cc. 3 e 4, e per l'approvazione del verbale del CdS di cui all'articolo precedente.
3. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione per iscritto, sono inviati a tutti i componenti del CdS, i quali esprimono il loro parere in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi dalla

data di avvio della procedura.

4. La mancata espressione per iscritto da parte di un componente del CdS del proprio parere, entro i suddetti 15 giorni lavorativi, vale come silenzio-assenso.
5. Qualora circostanze eccezionali e debitamente motivate lo richiedano, il Presidente del CdS può prevedere che i termini della procedura di consultazione per iscritto siano ridotti a 7 giorni lavorativi dalla data di avvio.
6. A conclusione della procedura tutti i componenti sono informati dal Presidente del CdS circa gli esiti della stessa e viene chiusa la procedura.

ART. 10 – RELAZIONE DI SUPPORTO AI LAVORI DEL COMITATO, RELAZIONE DI ATTUAZIONE E RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE

1. Entro 15 giorni lavorativi antecedenti alla riunione del Comitato, i Direttori Generali e i Direttori delle Unità di Progetto, coinvolti nell'attuazione del Piano Sviluppo e Coesione, inviano all'Autorità responsabile del PSC una relazione sullo stato di attuazione per la parte di propria competenza. Dette relazioni, unitamente ad ulteriore documentazione pervenuta, costituirà la base per la predisposizione di una Relazione di supporto ai lavori del Comitato, che verrà presentata dall'Autorità responsabile del PSC.
2. Entro il 15 maggio di ciascun anno, il CdS approva una Relazione di Attuazione riferita all'anno precedente e redatta secondo formati standard, coerenti con i dati presenti nel Sistema Nazionale Monitoraggio (SNM), contenente, per Area Tematica e Settore d'Intervento, una sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento, unitamente a ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle verifiche sui progetti e delle valutazioni già disponibili), l'evidenziazione e motivazione dell'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario, l'indicazione dei progetti oggetto di rendicontazione - in itinere o conclusa – sui programmi comunitari, nonché le informazioni sulle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) assunte.
3. Inoltre, in sede di prima applicazione, entro il 31 dicembre 2021, il CdS provvede all'approvazione di una Relazione Finale di chiusura parziale, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna Area Tematica.
4. Successivamente, ogni triennio (e, in prima istanza, entro il 30 settembre 2024, per quanto attiene all'attuazione del PSC alla data del 31 dicembre 2023), il CdS provvede all'approvazione di una Relazione Finale di chiusura parziale del Piano, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna Area Tematica, indicando i relativi risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni. Inoltre le relazioni finali danno conto, per il complesso del PSC, delle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale rispetto alle previsioni del piano finanziario.

ART. 11 – PROCEDURE DI MODIFICA DEL PSC

1. L'Autorità responsabile del PSC sottopone al CdS, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del Piano.
2. Il CdS esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del PSC, le rimodulazioni degli interventi e le riprogrammazioni, inclusa la sostituzione di interventi già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le Aree Tematiche e per Settori di Intervento.
3. Qualora si tratti invece di modifiche rientranti nella fattispecie di quanto indicato all'Art. 2 cc. 10 e 11, è competenza dell'Autorità responsabile del PSC approvare le proposte, di cui verrà poi data informativa al CdS, in sede di sessione ordinaria.

ART. 12 – TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

1. Il CdS garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.
2. A tal fine, al termine delle riunioni, il Presidente del CdS provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle deliberazioni assunte.
3. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del CdS i verbali delle riunioni, insieme alla possibile videoregistrazione delle stesse, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito www.sardegnaprogrammazione.it della Regione Autonoma della Sardegna ed eventualmente anche attraverso ulteriori strumenti di comunicazione creati appositamente nell'ambito di un eventuale Piano di Comunicazione del PSC.
4. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente del CdS, in sinergia con il Servizio Comunicazione istituzionale della Direzione Generale della Presidenza.
5. L'Autorità responsabile del PSC sottopone al CdS una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata da idonei prodotti dimostrativi.

ART. 13 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nel corso della prima seduta del Comitato, può essere modificato con decisione del CdS, d'intesa con l'Autorità responsabile del PSC, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 14 – NORME ATTUATIVE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme e le altre disposizioni regolamentari comunitarie, nazionali e regionali comunque pertinenti.